

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 947

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANTOVANO, ALLEGRINI, BIANCONI,
BUTTIGLIONE, CASTELLI, MATTEOLI, POLLEDRI,
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BINETTI, DIVINA, GRILLO,
IZZO, MALAN, PAPANIA, POLITO, RAMPONI, SELVA,
STORACE, TOFANI, TOTARO, VENTUCCI, AMATO, SCALERA,
ALBERTI CASELLATI e PASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - La cronaca quotidiana informa con crescente drammaticità di violenze consumate sul territorio italiano all'interno di nuclei familiari o di comunità di origine extracomunitaria, strumentalizzando ispirazioni pseudoreligiose o riproponendo costumi disumani, lontani dalla nostra tradizione e in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione, prima ancora che con la legge penale. Tali atti si indirizzano soprattutto nei confronti delle donne e di soggetti che, in quei contesti, vivono in una condizione di debolezza e di minorità, e violano i diritti più elementari: da quello di circolazione a quello di scegliere liberamente chi si intende o non si intende sposare. Particolarmente gravi sono le conseguenze di conversioni, soprattutto dall'Islam ad altre confessioni, con sanzioni corporali e vessazioni di ogni tipo.

Preoccupa il quadro d'insieme in cui ciò si inserisce: in una intervista pubblicata di recente da un quotidiano, Souad Sbai, presidente dell'Associazione delle donne delle comunità marocchine in Italia e componente della Consulta per l'Islam italiano, testimonia che «le musulmane regolari in Italia sono circa quattrocentomila, il 10 per cento ha una vita normale, il resto no. Non lavorano, non escono di casa, non vanno, se non poche, a fare la spesa e vivono sotto lo stesso tetto con altre mogli. Basta pensare che l'86 per cento delle musulmane in Italia è analfabeta: non conosce l'italiano, parla il dialetto arabo ma non lo scrive, non conosce i numeri e quindi non è in grado di fare una telefonata o di prendere un autobus. (...) In Marocco non è più così, la percentuale delle analfabete è molto più bassa (...). I marocchini in Italia parlano di infibulazione, una

pratica tribale che nel loro paese non c'è. Lì la poligamia non viene più permessa, arrivano qui e si mettono a vivere con due, tre donne».

Denunce di questo tipo, e altre più specifiche, si moltiplicano, e rendono necessario che il Parlamento affronti con una Commissione apposita un lavoro di indagine e di ricostruzione della vicenda, anche al fine di comprendere se è adeguato il quadro normativo che si applica ai diversi profili della questione, ma più in generale quali interventi amministrativi, centrali e periferici, vanno intensificati per circoscrivere queste anomalie e per realizzare una effettiva integrazione.

L'oggetto dell'indagine viene individuato soprattutto - ma non soltanto - nella condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia. L'obiettivo è accertare il livello del rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria, insieme con la qualità e l'estensione delle discriminazioni per cause etniche, ideologiche o di strumentalizzazione religiosa. Quando si parla di diritti fondamentali della persona, ai fini dell'inchiesta della Commissione, ci si riferisce a quelli contenuti nella prima parte della Costituzione, e in particolare alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di opinione, alla libertà di contrarre matrimonio, alla libertà di educazione.

L'inchiesta della Commissione tende quindi a fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari e delle comunità di origine extracomunitaria presenti in Italia, a identificare le cause più frequenti di violazione di tali diritti, a cogliere i mutamenti che hanno provocato

un incremento di discriminazioni e di violenze dettate da cause etniche, ideologiche, di strumentalizzazione religiosa. Unitamente alla verifica della congruità della normativa vigente e della sua applicazione, sarà compito della Commissione comprendere che tipo di prevenzione si è svolto finora, per formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo tese a realiz-

zare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto verso questi tipi di discriminazioni. Al termine dei lavori, la Commissione è chiamata a una relazione di sintesi da presentare al Parlamento.

Composizione, modalità di funzionamento e organizzazione sono quelle previste per le Commissioni bicamerali di inchiesta che hanno operato finora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, fino alla presentazione alle Camere di una relazione conclusiva dei lavori, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria e sulle discriminazioni per cause etniche, ideologiche o di strumentalizzazione religiosa consumate in Italia all'interno di tali realtà familiari.

2. Per diritti fondamentali della persona, il cui rispetto costituisce il parametro dell'inchiesta della Commissione, si intendono quelli contenuti nella prima parte della Costituzione, con particolare riferimento alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di opinione, alla libertà di contrarre matrimonio, alla libertà di educazione.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere indagini per fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari e delle comunità di origine extracomunitaria presenti in Italia;
- b) accertare il grado di rispetto, in tali contesti, dei diritti fondamentali della per-

sona, nel senso precisato all'articolo 1, comma 2, la qualità delle violazioni di tali diritti, le cause delle stesse;

c) valutare la natura e le caratteristiche dei comportamenti che hanno provocato un incremento di discriminazioni e violenze dettate da cause etniche, ideologiche, di strumentalizzazione religiosa;

d) verificare la congruità della normativa vigente e della sua applicazione;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, a cominciare dalle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere un'attività di prevenzione delle anzidette discriminazioni;

f) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di questi tipi di discriminazioni.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori in uno o più comitati, secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

3. La Commissione termina i lavori con una relazione al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione approvata.

Art. 4.

(Composizione e articolazione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e in caso di parità il più anziano.

Art. 5.

(Audizioni, testimonianze, atti e documenti)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 384 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie

di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetti alla stessa e i consulenti sono tenuti al segreto quanto agli atti e ai documenti di cui all'articolo 5.

2. La violazione del segreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e dei consulenti che ritenga necessari.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

